

DECISIONE (UE) 2015/2300 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2015

concernente il pagamento in euro, da parte del Regno Unito, di talune spese determinate dalla legislazione agricola settoriale

[notificata con il numero C(2015) 8576]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 108,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 108 del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, qualora decidano di pagare le spese determinate dalla legislazione agricola settoriale in euro anziché nella moneta nazionale, devono adottare le misure necessarie affinché l'uso dell'euro non offra un vantaggio sistematico rispetto all'uso della moneta nazionale.
- (2) La decisione (UE) 2015/1352 della Commissione ⁽²⁾ ha già approvato siffatte misure comunicate dal Regno Unito.
- (3) Il 30 ottobre 2015 il Regno Unito ha comunicato alla Commissione l'intenzione di estendere il numero delle misure nell'ambito delle quali avrebbe pagato le spese in euro anziché in lire sterline nonché delle misure che sarebbero state applicate in conformità dell'articolo 108 del regolamento (UE) n. 1306/2013 affinché l'uso dell'euro invece della lira sterlina non determinasse un vantaggio sistematico.
- (4) Le misure previste dal Regno Unito possono essere così sintetizzate:
 - gli importi fissati dalla legislazione dell'Unione o da essa determinati possono essere pagati in euro agli operatori,
 - il rischio del tasso di cambio connesso con la successiva conversione in lire sterline grava interamente sugli operatori,
 - gli operatori sono tenuti ad assumere un impegno fisso per almeno un anno,
 - per quanto riguarda il pagamento di base e gli altri pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, gli operatori optano per il pagamento in euro nel momento in cui presentano la domanda di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione ⁽⁴⁾,
 - per quanto riguarda le misure di mercato di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, al regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio (diverse dagli aiuti eccezionali a carattere temporaneo per gli agricoltori nel settore zootecnico) ⁽⁶⁾ e al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/1352 della Commissione, del 30 luglio 2015, concernente il pagamento in euro, da parte del Regno Unito, di talune spese determinate dalla legislazione agricola settoriale (GUL 208 del 5.8.2015, pag. 33).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 608).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GUL 227 del 31.7.2014, pag. 69).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GUL 346 del 20.12.2013, pag. 12).

